



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E *THE OCEAN RACE*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-100

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Luglio il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualita' di Direttore della Direzione Politiche Dello Sport E *The Ocean Race*, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA UNGARETTI N. 108.

Adottata il 28/07/2022
Esecutiva dal 28/07/2022

28/07/2022	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.- 100

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA UNGARETTI N. 108.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 565 del 2003, è stato approvato l'inserimento dell'intervento per la realizzazione di un campo sportivo per il Rugby in via Ungaretti, tra le opere realizzabili con capitale privato, con la procedura prevista dall'allora vigente art. 37 bis e seguenti della L. 109/94;
- in data 27/06/2003 la società "Dimarco Michele & C. s.r.l." ha presentato, ai sensi dell'articolo di cui sopra, una proposta per l'affidamento in concessione della costruzione di un campo sportivo da rugby, box e posti auto, con relativa gestione e manutenzione, comprendente anche gli impianti sportivi già esistenti nell'area di civica proprietà in via Ungaretti a Genova Pegli, proposta ritenuta fattibile e di pubblico interesse, sotto i profili di cui all'allora vigente art. 37 ter della L.109/94, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 29/11/2004.
- in ottemperanza al punto 5) del dispositivo di detta deliberazione, l'Associazione Polisportiva Culturale Pegli 2000, ha fornito l'elenco degli interventi di carattere manutentorio necessari alla temporanea messa in funzione degli impianti esistenti, lavorazioni preventivamente congruite dal Responsabile Unico del Procedimento con attestazione del 07/03/2005;

Rilevato che:

- a compimento di quanto disposto dal sopraccitato punto 5), l'impianto sportivo già esistente di via Ungaretti (campo di calcio), è stato consegnato in via provvisoria ai fini della gestione e della custodia, all'Associazione Polisportiva Culturale Pegli 2000, a far data dalla sottoscrizione del verbale di

consegna siglato in data 10/03/2005, fino alla data di aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione del project in argomento;

- nel suddetto verbale si era dato atto di quanto dichiarato dall'Associazione Culturale Pegli 2000 in ordine alla partecipazione della stessa, nel caso in cui il promotore Dimarco Michele srl fosse risultato aggiudicatario, alla costituenda società di progetto, nonché dell'esigenza, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del verbale e la data di aggiudicazione della concessione, di garantire l'apertura dell'impianto esistente, anche al fine di ridurre il deterioramento, attraverso lavori di manutenzione eseguiti a cura e spese della citata Associazione, e consentire l'accesso e l'utilizzo alle società sportive operanti nell'ambito circoscrizionale e ai residenti nella zona;

Preso atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 553 del 31.05.2006, è stato deliberato l'affidamento della concessione di costruzione e gestione al raggruppamento di imprese "DIMARCO MICHELE SERVIZI s.r.l. , ECO. GE s.r.l., SVILUPPO FE.AL s.r.l., ITI s.a.s. e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PEGLI 2000", la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la gestione del campo sportivo per il rugby ed opere pertinenti in via Ungaretti, oltre alla gestione degli esistenti impianti sportivi nella zona medesima, nonché di approvare di conseguenza la convenzione allegata, quale parte integrante, debitamente sottoscritta, quale atto di impegno da parte del promotore per la regolazione del rapporto concessorio tra il Concessionario ed il Comune di Genova;

- in data 22 novembre 2006, repertorio n. 65783 è stata stipulata relativa convenzione fra il Comune di Genova e la Società di Sviluppo Pegli Società Polisportiva Dilettantistica a responsabilità limitata;

Considerato che:

- il R.U.P., ritenuto l'inadempimento della Società di progetto rispetto al contratto n. 65783 del 22.11.2006 stipulato tra la stessa ed il Comune di Genova, ne ha disposto, con Determinazione Dirigenziale n 2010 -154.0.0.37, la risoluzione ai sensi dell'art 136 del Codice dei contratti, nonché ai sensi delle clausole di cui al contratto medesimo, dichiarando, altresì, la decadenza della concessione;

Considerato inoltre che:

- la custodia e la gestione degli impianti sportivi già esistenti, è rimasta, comunque, affidata all'Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Pegli 2000, società sportiva gestrice del servizio nella società di progetto dell'operazione, in ragione del perpetrarsi della necessità di garantire l'apertura dell'impianto esistente, consentendone l'accesso e l'utilizzo alle società sportive operanti nell'ambito circoscrizionale ed ai residenti nella zona, ed inoltre, al fine di evitare vandalizzazioni, sempre in presenza delle condizioni previste nell'originario verbale di consegna;

Atteso che:

- con Deliberazione del 13/05/2022, l'impianto sito in Via Ungaretti n. 108 è stato classificato quale impianto sportivo di interesse municipale e privo di rilevanza economica;
- è intendimento dell'Amministrazione valorizzare quanto più possibile la citata struttura attraverso un eventuale nuovo assetto della stessa e l'avvio di procedura che consenta di sviluppare nuove attività e potenzialità in vista dell'evento "Genova 2024";

Rilevato che:

- nelle more dell'espletamento di detta procedura e dell'assegnazione ad un gestore che provveda all'attuazione delle attività ed investimenti da eseguire sull'impianto, si rende necessario assicurarne la custodia e manutenzione, nonché l'erogazione del servizio sportivo da parte dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Pegli 2000, definendo, attraverso stipula di apposita convenzione, le modalità della gestione in capo alla stessa;

Ritenuto conseguentemente opportuno, per quanto sopra esposto, procedere, nelle more dell'espletamento della procedura di cui sopra, con l'affidamento temporaneo dell'impianto sportivo sito in Via Ungaretti n. 108 in favore dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Pegli 2000, per il periodo decorrente dall'01/08/2022 fino al 31/12/2024, e, per l'effetto, approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con l'affidataria.

Visti:

- gli artt. 107, 153, comma 5, e 179 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- l'art.4, commi 16 e 17 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Per i motivi di cui in premessa

IL DIRETTORE
DISPONE

1. di procedere, nelle more dell'assegnazione dell'impianto in esito a procedura che consenta di sviluppare nuovi investimenti, potenzialità ed attività sull'impianto, all'affidamento temporaneo a favore dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Pegli 2000 per il periodo dall'01/08/2022 al 31/12/2024 al fine di garantirne la custodia, manutenzione e erogazione del servizio sportivo agli utenti;

2. di approvare, per l'effetto, lo schema di contratto da sottoscrivere con la suddetta Associazione recante le condizioni dell'affidamento di cui sopra e la consistenza dell'impianto, nonché relativa planimetria;
3. di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni concessori dovuti dal gestore seguito della proroga tecnica;
4. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia

LEGENDA

	EDIFICI
	LOCALI
	LOCALI TECNICI
	GIARDINI
	PARCHEGGI

TABELLA SUPERFICIE COPERTA EDIFICIO E PERTINENZE EDIFICIO/I	
ED1089	
SUPERFICIE COPERTA EDIFICIO	m ² 9871,21
POSTEGGI	m ² 33
AREE SCOPERTE	m ² 33
GIARDINI	m ² 33




TAVOLA DI INQUADRAMENTO
COMPLESSO / EDIFICIO

TITOLO: COMPLESSO SPORTIVO VIA G. UNGARETTI, CIV.108	N. PARTITA COMUNE: IND 284	
	COD. COMPLESSO:	
DIREZIONE PATRIMONIO	COD. EDIFICIO E 1089	
	COD. U.L.U.:	
 FISIA s.p.a. GRUPPO PLATIMPRESIT VIA ACQUI, 88 10090 CASCIENE VICA RIVOLI (TORINO)	RILEVO ESEGUITO DA: DOTT. ING. GIORGIO MOZZO per FISIA S.p.A.	
	DATA RILEVO 14/06/1995	
	TAVOLA NR.	SCALA: 1:500
	AGGIORNATO IL:	A CURA DE:

COMUNE DI GENOVA VIA GARIBALDI , 9
SETTORE TECNICO DEL PATRIMONIO

**DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT
E THE OCEAN RACE**

A cronologico n.

del /2022

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO SITO IN
VIA UNGARETTI N. 108- 16157- GENOVA.**

L’anno duemilaventidue il giorno del mese di in Genova.

il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall’Ing. Chiara Tartaglia, nata a Genova il 30/09/1974, nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche dello Sport, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova (poi, in breve, anche “Concedente”);

e

- Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Pegli 2000, C.F. e P. IVA 01237280993, rappresentata dal Sig. , nato a il e residente in , nella sua qualità di legale rappresentante della stessa (poi in breve, anche “Affidatario”).

Le parti convengono di stipulare il presente atto al fine di formalizzare l’assegnazione temporanea del sotto indicato impianto in attesa dell’assegnazione dello stesso in esito a procedura di gara ad evidenza

PREMESSO CHE

Con la deliberazione della Giunta Comunale n.565 del 2003, è stato approvato l’inserimento dell’intervento per la realizzazione di un campo sportivo per il Rugby in via Ungaretti, tra le opere realizzabili con capitale privato, con la procedura prevista dall’allora vigente art. 37 bis e seguenti della L. 109/94.

In data 27.06.2003 la società “Dimarco Michele & C. s.r.l.” ha presentato, ai sensi dell’articolo di cui sopra, una proposta per l’affidamento in concessione della costruzione di un campo sportivo da rugby, box e posti auto, con relativa gestione e manutenzione, comprendente anche gli impianti sportivi già esistenti nell’area di civica proprietà in via Ungaretti a Genova Pegli, proposta ritenuta fattibile e di pubblico interesse, sotto i profili di cui all’allora vigente art. 37 ter della L.109/94, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 29/11/2004.

In ottemperanza al punto 5) del dispositivo di detta deliberazione, l’Associazione Polisportiva Culturale Pegli 2000, aveva fornito l’elenco degli interventi di carattere manutentorio necessari alla temporanea messa in funzione degli impianti esistenti, lavorazioni che erano state congruite dal Responsabile Unico del Procedimento con attestazione del 07/03/2005.

A compimento di quanto disposto dal sopraccitato punto 5), l’impianto sportivo già esistente di via Ungaretti (Campo di calcio), era stato consegnato in via provvisoria ai fini della gestione e della custodia, all’Associazione Polisportiva Culturale Pegli 2000, a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna siglato in data 10/03/2005, fino alla data di aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione del project in argomento.

Nel verbale di consegna di impianto sportivo del 10 marzo 2005, si è dato atto di quanto dichiarato dalla suddetta Associazione in ordine alla partecipazione della stessa, nel caso in cui il promotore Dimarco Michele srl fosse risultato aggiudicatario, alla costituenda società di progetto, nonché dell'esigenza, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del verbale e la data di aggiudicazione della concessione, di garantire l'apertura dell'impianto esistente, anche al fine di ridurre il deterioramento, attraverso lavori di manutenzione eseguiti a cura e spese della citata Associazione, e consentire l'accesso e l'utilizzo alle società sportive operanti nell'ambito circoscrizionale e ai residenti nella zona.

Con delibera di Giunta Comunale n. 553 del 31.05.2006, è stata deliberato l'affidamento della concessione di costruzione e gestione al raggruppamento di imprese "DIMARCO MICHELE SERVIZI s.r.l. , ECO. GE s.r.l., SVILUPPO FE.AL s.r.l., ITI s.a.s. e ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PEGLI 2000", la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la gestione del campo sportivo per il rugby ed opere pertinenziali in via Ungaretti, oltre alla gestione degli esistenti impianti sportivi nella zona medesima, nonché di approvare di conseguenza la convenzione allegata, quale parte integrante, debitamente sottoscritta, quale atto di impegno da parte del promotore per la regolazione del rapporto concessorio tra il Concessionario ed il Comune di Genova.

In data 22 novembre 2006, repertorio n. 65783 è stata stipulata relativa convenzione fra il Comune di Genova e la Società di Sviluppo Pegli Società Polisportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.

Il R.U.P., ritenendo che la Società di progetto fosse inadempiente rispetto al contratto n. 65783 del 22.11.2006 tra la società di progetto ed il Comune di Genova, con Determinazione Dirigenziale n 2010 –154.0.0.37, ne ha disposto la risoluzione ai sensi dell'art 136 del Codice dei contratti, nonché ai sensi delle clausole di cui al contratto medesimo, dichiarando, altresì, la decadenza della concessione.

La custodia e la gestione degli impianti sportivi già esistenti, è rimasta, comunque, affidata all'Associazione Polisportiva Dilettantistica Culturale Pegli 2000, società sportiva gestrice del servizio nella società di progetto dell'operazione, in ragione del perpetrarsi della necessità di garantire l'apertura dell'impianto esistente, consentendone l'accesso e l'utilizzo alle società sportive operanti nell'ambito circoscrizionale ed ai residenti nella zona, ed inoltre, al fine di evitare vandalizzazioni, sempre in presenza delle condizioni previste nell'originario verbale di consegna.

All'esito di recenti mutue contestazioni anche con riguardo a quanto premesso, le Parti, previo confronto sulle reciproche pretese, richieste e doglianze, reciprocamente impregiudicato ogni diritto e/o posizione e relative eccezioni e contestazioni, quindi senza riconoscimento alcuno, hanno deciso di definire il rapporto di gestione dell'impianto in discussione in via temporanea per le medesime finalità di non soluzione di continuità del servizio.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – Oggetto dell'affidamento e condizioni di utilizzo.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento temporaneo della concessione della gestione dell'impianto sportivo sito in Via Ungaretti n. 108, 16157 Genova.

2. L'impianto è costituito dai seguenti beni, evidenziati nell'allegata planimetria:

- campo da calcio a 7,
- campo per modellismo dinamico di velocità,

- campo per modellismo dinamico cross,
- campo per didattica formativa propedeutica al freestyle,
- locali servizi, spogliatoi, infermeria,
- locali adibiti ad uffici,
- gradoni per gli spettatori.

ART. 2 – Finalità della concessione

1. La concessione è affidata nei termini di cui alla presente Convenzione ed agli atti citati in premessa, in ragione della connotazione sociale del compendio e delle attività previste dal progetto presentato dall'Affidatario, tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva in ambito sociale, educativo, ambientale, culturale, sportivo e ricreativo.
2. Le attività da realizzarsi nell'ambito della concessione sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:
 - a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:
 - organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;
 - b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:
 - gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
 - sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi;
 - gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;
 - gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;
 - gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo.
3. L'affidamento e le attività in oggetto saranno, altresì, orientate al rispetto ed alla diffusione dei principi del codice etico dello sport del Comune di Genova, oltre che vocate all'incentivazione ed alla promozione del significativo valore sociale rappresentato dallo sport nel miglioramento della qualità della vita e nella promozione del benessere dei cittadini genovesi ai fini della reale presa di coscienza del ruolo sociale - preventivo dello sport, della sua straordinaria forza

culturale nei momenti di formazione del futuro cittadino, con attenzione alle relazioni di associazionismo sportivo. Elementi e principi tutti promossi e perseguiti dal Comune di Genova.

ART. 3 – Durata dell'affidamento in gestione temporanea

1. L'affidamento dell'impianto avrà durata dall'01/08/2022 fino al 31/12/2024 al fine di consentire la custodia e la manutenzione del bene e la conseguente fruizione da parte degli utenti, nelle more del procedimento per la ridefinizione dell'assetto della struttura in relazione a potenzialità e nuove attività da sviluppare in vista dell'evento "Genova 2024" e dell'assegnazione, sulla scorta dell'esito dell'istruttoria all'uopo svolta, a concessionario individuato in esito a procedura di gara ad evidenza pubblica.
2. E' ammessa, previ accordi con il Comune, la sub concessione della gestione di parte delle attività esercitate nell'impianto, delle strutture e dei beni elencati che lo costituiscono, indicati all'art. 1 che precede, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte dell'Affidatario.
3. L'eventuale elusione anche di fatto del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 15.

ART. 4 – Tariffe

1. L'Affidatario è tenuto all'applicazione nella misura massima delle tariffe che sono adottate con Delibera di Giunta dalla Civica Amministrazione e loro rinnovi.

ART. 5 – Cauzioni e fidejussioni

1. L'Affidatario deve versare a pena di decadenza, entro il 30/09/2022, una cauzione, ammontante al 10% dei canoni relativo al periodo massimo di durata contrattuale, pari ad Euro 1.039,16 a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni causati dall'eventuale inadempimento dei predetti obblighi.
2. La cauzione è mantenuta per tutta la durata del contratto e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e l'affidatario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa dell'affidatario medesimo.
3. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
4. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Affidatario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 6 – Assegnazione dei beni

1. L'Amministrazione Comunale verifica entro 10 giorni dalla stipula del presente atto, unitamente all'affidatario, la consistenza e lo stato dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti e predisporre specifico verbale, descrittivo di tale stato e delle dotazioni impiantistiche correlate.
2. Il suddetto verbale, da redigersi in contraddittorio con l'Affidatario, fa fede in relazione alle condizioni dell'impianto sportivo.
3. All'Affidatario è riconosciuto il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti la struttura, meglio individuati e qualificati nel verbale di cui ai commi precedenti.

ART. 7 – Manutenzione dell'impianto sportivo e area verde.

1. L'Affidatario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e dell'area verde all'interno dello stesso secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. L'Affidatario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, nonché dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale dell'impianto e strutturali, con conseguente esclusione di tutti gli incombenti, i lavori e le opere che dovrà effettuare l'Affidatario rientranti nella manutenzione ordinaria e quelli che lo stesso è tenuto ad eseguire in ottemperanza all'art. 1 del presente atto.
3. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta, da parte dell'Affidatario, nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.
4. A tale riguardo l'Affidatario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.
5. Ogni eventuale diverso intervento di ricollocazione, riconfigurazione e/o nuova collocazione impiantistica e relativi sistemi di pertinenza e/o copertura saranno subordinati a nulla osta del Comune ed all'acquisizione di tutte le autorizzazioni degli Uffici ed Enti competenti previsti dalla vigente normativa e resteranno ad integrale ed esclusivo carico dell'Affidatario, fatta salva l'eventuale erogazione di contributo, se previsto dalla normativa di riferimento.
6. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad effettuare la manutenzione ordinaria del verde. La manutenzione straordinaria dello stesso, con particolare riferimento alle alberature, resterà, quindi, ad integrale carico e competenza del Comune che vi provvederà anche per il tramite di ASTER.
7. L'affidatario provvederà a segnalare tempestivamente ai predetti soggetti eventuali situazioni di urgenza/pericolo tali da rendere necessario l'intervento di detti soggetti.

ART. 8 – Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo.

1. L'Affidatario provvede all'espletamento del servizio con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare potrà avvalersi delle forme

contrattuali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuativa di carattere amministrativo non professionale, come espressamente previsto dalla L. n. 289/2002 e dalla circolare dell'Agenzia dell'entrate n. 21/E/2003. Viene altresì riconosciuto il ricorso al volontariato e l'outsourcing di servizi quali pulizia, manutenzione del verde, etc.

2. Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico dell'Affidatario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con l'affidamento in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, qualora presenti, e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

3. Pertanto, l'Affidatario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .

4. Inoltre, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura dell'affidatario, analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

5. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri eventuali dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

6. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

ART. 9 - Responsabile di contratto

1. L'affidatario s'impegna a designare, sotto la sua responsabilità, una persona responsabile del contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà reso noto all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto, ed in caso di sua sostituzione di darne comunicazione alla Direzione Politiche dello Sport.

2. Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Contratto ed alle eventuali modifiche concordate con gli uffici del Municipio, previa debita informativa alla Direzione Politiche dello Sport;

b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate

difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ART. 10 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

1. L'Affidatario deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Contratto.

2. L'Affidatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di espletamento del servizio.

3. L'Affidatario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

4. L'Affidatario deve eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.

5. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Affidatario.

6. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, ad incamerare la cauzione di cui all'art. 5 del presente contratto.

7. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, qualora dipendenti dell'affidatario, risponde unicamente l'affidatario.

8. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta all'affidatario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; laddove vi siano dipendenti dell'Affidatario copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richiesta dalla Direzione Politiche dello Sport.

ART. 11 – Obblighi dell'Affidatario e rapporti economici.

1. L'Affidatario, contestualmente alla stipula del presente atto, deve depositare copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico dell'Affidatario.

2. Il complesso di obblighi e oneri a carico dell'Affidatario esplicitato nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per l'Affidatario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

3. L’Affidatario è tenuto al pagamento di un canone annuale, da corrispondere entro il 31 marzo di ogni, pari ad Euro 4.300,00,00, oltre ad IVA ed adeguamento ISTAT FOI, secondo l’indice del precedente mese di settembre. In relazione al primo anno di concessione, il canone relativo al periodo 01/08/2022 – 31/12/2022, pari ad Euro 1.791,67 oltre IVA, deve essere pagato entro il 31/10/2022.

4. L’Affidatario provvede altresì, a fronte dell’occupazione e gestione dell’impianto, tenuto conto dei costi comunque dallo stesso sopportati in vece del Concedente per investimenti sull’impianto, a corrispondere entro il 30/11/2022 la somma di Euro 4.777,27, oltre IVA, a titolo di canone ricognitorio per il periodo di occupazione dall’01/08/2017 al 31/07/2022.

5. Sono a carico dell’Affidatario le spese di allaccio delle utenze ed il relativo consumo.

6. L’Affidatario provvede altresì ad effettuare a proprie cura e spese nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31/03/2023 i lavori di messa a norma dell’impianto elettrico a servizio dell’impianto, consistenti in:

- Spogliatoio Container n.6: sostituzione n.1 plafoniera 1x26W IP65;
- Container Ufficio: fornitura in opera linee elettriche di fm dedicate a frigo e macchina del caffè, compresi materiali di consumo: cavo, tubazione e prese fm e sostituzione di n.1 faretto ingresso IP65 30W
- Spogliatoio Container n.5: sistemazione tubazione rk15 esterna con apposite fissatubo;
- Spogliatoio Container 1 e 2:
 - o Sostituzione lampada emergenza esistente
 - o Sostituzione lampada esterna tipo “tartaruga” IP65
 - o Sostituzione di n.1 interruttore MTD 25A Idn.0,03 modulo ridotto 2P
 - o Sostituzione di n.1 scatola stagna idrobox 3P con n.1 presa UNI + n.1 presa bipasso
 - o Sostituzione di n.1 scatola stagna idrobox 1P con n.1 interruttore
 - o Sostituzione di n.1 scatola stagna idrobox 1P con n.1 presa bipasso
- Locale Caldaia: sostituzione di n.1 interruttore MTD 16A Idn.0,03 modulo ridotto 2P e installazione tappi modulari quadro elettrico;
- Spogliatoio Arbitri: installazione lampada di emergenza compresa quota parte linea di alimentazione elettrica;
- Q/E esterno luci campi
 - o Sostituzione interruttore 2P MT 40A;
 - o Pulizia generale e serraggio dei morsetti;
 - o Ripristino collegamenti di messa a terra e equipotenziale;
 - o Redazione e posizionamento all’interno del Q/E schemi unifilari obbligatori
- Parte Esterna (Modellismo)
- Locale Enel: installazione lampada di emergenza compresa quota parte linea di alimentazione elettrica;
- Locale Cucina: rifacimento linea f.m. di sezione 6mmq. Per fornello + piastra + n.2 gruppi prese f.m. completa di protezione MTD
- Spogliatoio 3 e 4: installazione n.2 lampade di emergenza da collegare su linea esistente;

- Locale Arbitri: installazione lampada di emergenza compresa quota parte linea di alimentazione elettrica;
- Esterno Parete Cassetta Perimetrale:
- sostituzione di n.1 cassetta stagna idrobox 2P + presa UNI
- sostituzione QEG 8 moduli din IP67 + n.4 prese UNI
- Q/E (spalti pubblico) Sostituzione interruttore MTD 16A Idn.0,03 2P modulo ridotto
- Fornitura in opera cartellonistica di sicurezza relativa agli impianti elettrici
- Redazione e fornitura DIRI

7. In caso di mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto, avviando il procedimento per il rilascio immediato della struttura da parte dell'Affidatario.

8. Sono inoltre a carico dell'Affidatario eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dalla C.A

9. L'Amministrazione Comunale riconosce all'Affidatario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'impianto sportivo.

10. L'Affidatario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso che debbono essere conformi a quelle approvate annualmente con deliberazione dalla Civica Amministrazione.

11. L'Affidatario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.

12. L'Affidatario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti

13. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente all'Affidatario.

14. A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 12 – Accesso all'impianto sportivo

1. L'Affidatario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso all'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 13 – Utilizzo dell'impianto sportivo e facoltà di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Per rilevanti esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili - l'Amministrazione Comunale può utilizzare, durante il periodo di validità del presente contratto, l'impianto sportivo per un numero di giornate non superiore a 20. In tal caso, l'Amministrazione Comunale può disporre di tutto o di parte dell'impianto sportivo richiedendo all'Affidatario, almeno 30 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto sportivo. Le spese sostenute per utenze, anche determinate in via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell'affidatario della gestione, ma a carico degli organizzatori.

2. In qualunque momento il Comune di Genova potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.

3. Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal crono programma degli interventi. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dall'Affidatario al Comune.

ART. 14 – Responsabilità dell'affidatario e garanzie assicurative.

1. L'affidatario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso eventualmente impegnati nelle attività svolte nell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

2. Il Comune è del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente atto, uso ed attività che riguardano esclusivamente l'affidatario, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

3. L'affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

4. Il Comune di Genova declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi a causa di fatti posti in essere dal personale dell'affidatario.

5. L'affidatario deve dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

a. contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità permanente;

b. per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;

c. per l'assicurazione del rischio locativo, valida a garantire i beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.

6. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa alla Direzione Politiche dello Sport entro dieci giorni dalla stipula del contratto, per le necessarie verifiche di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di detta polizza comporterà la risoluzione della concessione.

7. L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo.

ART. 15 - Risoluzione del contratto.

1. Dopo la stipulazione del contratto, l'affidatario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio, salvo cause imprevedibili e/o occulte e/o straordinarie.
2. La Civica Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio, previa diffida scritta a provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della stessa da parte del concessionario e in caso di accertato persistente inadempimento dello stesso entro tale termine, a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto all'affidatario del servizio.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, anche in relazione al pagamento del canone indicato all'art. 11, comma 4 del presente contratto o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.
4. Costituiscono altresì motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
 - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
5. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
6. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
7. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.
8. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.
9. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'affidatario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
10. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 16 – Revoca della concessione

1. Il Comune si riserva, il diritto di revocare il presente atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a 1 mese per il rilascio dell'impianto.
3. L'affidatario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

ART. 17 - Continuità del servizio in caso di controversie

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'affidatario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Responsabile di cui all'art. 9.
2. L'affidatario, fatte valere le proprie ragioni e riserve nel corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle proprie obbligazioni, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

ART. 18 – Elezione di domicilio

1. L'affidatario per l'espletamento del servizio in oggetto deve eleggere domicilio in Genova.

ART. 19 - Trattamento dati personali

1. I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 20 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza

1. L'affidatario deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.
2. L'affidatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.
3. L'affidatario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Concedente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART. 21 – Rinvio

1. Al presente contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, nonché, qualora compatibili ed applicabili, le norme di cui al vigente “Regolamento per l’affidamento della gestione e della concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova”, al Regolamento sull’Attività Contrattuale ed alle disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 50/2016.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova,

Per il Comune

Il Direttore Ing. Chiara Tartaglia

Per l’Affidatario